

Confische ampie per autoriciclaggio e corruzione tra privati

Le novità saranno operative con l'entrata in vigore del DLgs. attuativo della Direttiva 2014/42/UE

/ Maurizio MEOLI

Di frequente, su *Eutekne.info*, ci si occupa di **confisca** (e di sequestro) "diretta" e "per equivalente", dal momento che, da tempo, tali misure sono applicabili anche al profitto (o al prezzo) dei reati tributari.

Ma queste non sono che alcune delle ipotesi di confisca previste dal nostro ordinamento.

Tra esse figura, innanzitutto, la sempre più utilizzata confisca "di prevenzione", di cui all'art. 24 comma 1 del DLgs. 159/2011 (recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"), ai sensi del quale il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona socialmente pericolosa non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

La confisca di prevenzione presuppone la **pericolosità sociale** del soggetto. Tale requisito, peraltro, non è necessariamente da rinvenire in capo ad un associato in sodalizi di stampo mafioso (come lascerebbe pensare la collocazione normativa), ma è, potenzialmente, ravvisabile anche in un mero evasore fiscale; infatti, la normativa di riferimento indica tra i possibili destinatari anche "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (art. 1 lett. b) del DLgs. 159/2011, cui rinvia l'art. 4, a sua volta richiamato dall'art. 16).

Esiste, poi, anche la c.d. confisca "allargata", di cui all'art. 12-sexies del DL 306/1992, ai sensi del quale, per taluni delitti espressamente indicati (tra i quali si ricordano il riciclaggio, il reimpiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e il trasferimento fraudolento di valori), in caso di condanna è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Con riguardo ai rapporti tra queste due ultime ipotesi di confisca, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 33451/2014 (come corretta dall'ordinanza n. 46837/2014), hanno precisato che, ai fini della confisca di prevenzione, per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività

economiche del soggetto, **non** deve tenersi conto anche dei proventi dell'**evasione** fiscale. I proventi dell'evasione fiscale non sono, quindi, deducibili al fine di giustificare (neutralizzandola) la sproporzione. La confisca di prevenzione, infatti, è diversa dalla c.d. confisca allargata di cui all'art. 12-sexies del DL 306/92, per la quale la sproporzione va confrontata con il reddito dichiarato o con la propria attività economica, potendosi tenere conto dei redditi, derivanti da attività lecita, sottratti al Fisco (perché comunque rientranti nella "propria **attività economica**"). Ma tale soluzione non è praticabile nella prima ipotesi per la quale rileva – e non è dunque deducibile a discarico – anche il fatto che i beni siano "il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".

Ad ogni modo, la confisca "allargata" è destinata, a breve, a registrare un **ampliamento** dei **reati** rispetto ai quali è applicabile. In particolare, con l'entrata in vigore del DLgs. attuativo della Direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nella Ue, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 28 luglio scorso, la misura in questione sarà utilizzabile anche, tra le altre, in relazione alle fattispecie di "autoriciclaggio", di cui all'art. 648-*ter.1* c.p. (introdotto dalla L. 186/2014), e di "corruzione tra privati", di cui all'art. 2635 c.c. (cfr. l'art. 5 dello schema di DLgs.).

Al riguardo, peraltro, si deve segnalare che, per la fattispecie di **autoriciclaggio** sono già possibili sia la confisca diretta che quella per equivalente. Una specifica integrazione al primo comma dell'<u>art. 648-quater</u> c.p. (apportata dalla citata L. 186/2014), infatti, implica che anche per tale fattispecie, in caso di condanna, è sempre disposta la confisca dei beni, anche per equivalente, che ne costituiscono il prodotto o il profitto.

Per la fattispecie di **corruzione tra privati**, invece, l'applicabilità di queste ultime ipotesi di confisca (diretta e per equivalente) diventerà possibile solo con l'entrata in vigore del ricordato DLgs. attuativo della Direttiva 2014/42/UE. È previsto, infatti, l'inserimento nell'art. 2635 c.c. di un nuovo ultimo comma ai sensi del quale, in caso di condanna per tale delitto, come costruito nei commi precedenti, "è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto, in misura comunque non inferiore a quello del denaro o delle utilità date o promesse ..." (cfr. l'art. 3 dello schema di DLgs.).